



Facoltà: MEDICINA E CHIRURGIA

Corso: 8473 - INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) (L)

Ordinamento: DM270

Titolo:

INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE)

Testo:

Scuola di Medicina e Chirurgia

Regolamento di INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE)

- PARTE NORMATIVA -

Art. 1 - Requisiti per l'accesso al corso

1. Requisiti di accesso e loro verifica

Il Corso di Studio è a numero programmato ai sensi di legge. Il numero dei posti viene determinato annualmente dal MIUR a livello nazionale; è prevista una prova di ammissione secondo le modalità e nelle date previste dal bando di ammissione alle Professioni Sanitarie pubblicato annualmente sul sito Internet della Scuola.

Per essere ammessi al corso di laurea è necessario il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, nonché di Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo o, ove non più attivo, del debito formativo assegnato.

E' necessario altresì il possesso delle conoscenze e competenze definite annualmente dal decreto ministeriale relativo alle prove di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale.

Il numero di studenti iscrivibili, la data della prova di ammissione, il contenuto e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.

2. Verifica delle conoscenze

Le conoscenze e competenze richieste per l'accesso sono positivamente verificate con il raggiungimento, nella prova di ammissione, del punteggio minimo di:

20 per gli studenti rientranti nel contingente dei cittadini italiani, comunitari ed equiparati

5 per gli studenti rientranti nel contingente dei cittadini extracomunitari residenti all'estero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le prove di verifica delle conoscenze si svolgono entro il 31 gennaio di ciascun anno.

3. Obblighi formativi aggiuntivi e loro verifica

Agli studenti immatricolati che non abbiano raggiunto nella prova di ammissione la votazione minima, sarà assegnato il seguente obbligo formativo aggiuntivo (OFA), da assolvere entro il primo anno di corso:

Acquisizione di nozioni di base.

L'obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende superato con il superamento dell'esame di:

Scienze Biologiche (C.I.)

Il mancato soddisfacimento dell'obbligo entro la data deliberata dagli Organi Accademici e pubblicata sul Portale di Ateneo comporta la ripetizione dell'iscrizione al primo anno.

4.Esonero dalla verifica delle conoscenze

L'esonero dalla verifica delle conoscenze è previsto solo per lo studente che abbia maturato, nella precedente carriera accademica, tutti i crediti indicati nei seguenti settori scientifico disciplinari:

- SSD BIO/10 (BIOCHIMICA) n. 3 CFU
- SSD BIO/13 (BIOCHIMICA APPLICATA) n. 3 CFU
- SSD MED/03 (GENETICA MEDICA) n. 1 CFU

Per gli studenti provenienti da ordinamenti previgenti il D.M. 509/99, l'esonero sarà approvato nel caso in cui sia stato superato almeno un esame inerente le conoscenze contenute in uno dei SSD sopra indicati.

Tale esonero avviene su istanza dello studente e deve essere consegnata contestualmente alla domanda di immatricolazione alla Segreteria Studenti.

Art. 2 - Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali

Non è prevista la possibilità di presentare Piani di Studio individuali.

Art. 3 - Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente nella Guida dello Studente.

Art. 4 - Frequenza e propedeuticità

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato.

La Frequenza alle attività didattiche frontali, alle attività integrative, alle attività formative professionalizzanti è di almeno il 75% , mentre per i laboratori professionalizzanti e l'attività di tirocinio è del 100%.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite la Guida dello studente.

Propedeuticità:

1. Gli esami degli insegnamenti del 1° anno sono propedeutici a quelli del 2° e quelli del 2° a quelli del 3°.
2. Il superamento degli esami di tirocinio rende possibile l'accesso al tirocinio dell'anno successivo e al relativo esame. Per il tirocinio si fa riferimento al Regolamento di Tirocinio del Corso di Laurea
3. Lo svolgimento del tirocinio I è subordinato alla frequenza delle lezioni dell'insegnamento di Scienze infermieristiche generali ed applicate e al giudizio positivo nell'attività di laboratorio del 1° anno di corso.

4. Il superamento degli esami di Scienze Morfologiche, Scienze Fisiologiche e Scienze Infermieristiche generali e applicate e il giudizio positivo nell'attività di Laboratorio Professionale 1 è propedeutico all'esame di tirocinio 1.
5. Il superamento degli esami di Scienze cliniche di area medico specialistica e Scienze cliniche dell'area chirurgico-specialistica ed Infermieristica medico chirurgica sono propedeutici all'esame di tirocinio 2.

Art. 5 - Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con valutazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite la Guida dello studente.

Art. 6 - Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte uno o più insegnamenti/attività formative tra quelle che il corso di studio individua annualmente e rende noti tramite Portale di Ateneo.

Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad un insegnamento non previsto tra quelli individuati dal Corso di Studio, deve presentare alla Segreteria Studenti, entro il 10 novembre, una apposita richiesta. Il Consiglio del Corso valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Art. 7 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 8 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 9 - Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi:

1. quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;

2. quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio .

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 10 – Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Oltre ai tirocini obbligatori previsti dal piano didattico, il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 3 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;
- per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 11 - Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale si compone di:

- a) Una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di avere acquisito le conoscenze e le abilità' teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;
- b) Redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione.

La prova finale si svolgerà secondo quanto previsto dal “Regolamento sullo svolgimento della prova finale per le lauree delle professioni sanitarie”, deliberato dal Consiglio della Scuola.

Art. 12 - Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti **in data 9 febbraio 2011 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del D.M. 270/04.**

Consiglio di Scuola: Approvato, in data 01/01/2014

Senato Accademico: Approvato, in data 18/02/2014

Data Decreto Rettoriale: 25/06/2014

Data Entrata in vigore: 16/07/2014

A.A. Entrata in vigore: 2014